



Elenco delle sostanze vietate e/o soggette a restrizioni in virtù del loro impatto ambientale e che non sono disciplinate negli allegati al Regolamento 1223/2009

Nome chimico	Nome nel glossario degli ingredienti	C.A.S.	E.C.	Provvedimento	Data di applicazione	Osservazioni	Principali circolari di riferimento
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene	Musk xylene	81-15-2	201-329-4	<p>Inserita in allegato XIV (n° 1) del Regolamento 1907/2006, mediante Regolamento 143/2011 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0143&qid=1644847488203.</p> <p>Vietati uso e immissione sul mercato, con l'esclusione dell'uso in miscele ad una concentrazione inferiore allo 0.1% p/p.</p>	21/08/2014	<p>Attenzione, la sostanza risulta tuttora inserita in allegato III - Regolamento 1223/2009 al n. 96.</p> <p>Nel CosIng è presente la seguente nota, con errata indicazione dell'allegato che contiene la sostanza <i>Note: 'Due to environmental concerns, musk xylene is included in the authorisation list (Annex IV) of REACH. Musk xylene cannot be placed on the market or used unless authorisation has been granted under REACH'.</i></p>	2011/17 70/2015
5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] (Karanal)	2-DIMETHYLCYCLOHEXENYL-5-METHYL-5-METHYLPROPYL-1,3-DIOXANE	117933-89-8	413-720-9	<p>Inserita in allegato XIV (n° 50) del Regolamento 1907/2006, mediante Regolamento 2020/171 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0171</p> <p>Vietati uso e immissione sul mercato, con l'esclusione dell'uso in miscele ad una concentrazione inferiore allo 0.1% p/p.</p>	27/08/2023		2020/151 81/2023
(Karanal)							
Nonilfenoli e nonilfenoli etossilati	-	-	-	<p>In allegato XVII del Regolamento 1907/2006 al n° 46.</p> <p>Divieto di immissione sul mercato o uso di sostanze o miscele con concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso</p>	17/01/2005	<p>Introdotta nella vecchia Direttiva 76/769/CEE con Direttiva 2003/53/CE. La Direttiva è stata abrogata e il suo allegato inserito nel Regolamento REACH come Allegato XVII, a decorrere dal 1° giugno 2009</p>	2004/92
Ottametilciclotetrasilossano	CYCLOTETRASIOXANE	556-67-2	209-136-7	<p>Inserita in allegato XVII (n° 70) con Regolamento 2018/35 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0035&from=EN.</p> <p>Divieto di immissione sul mercato nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.</p> <p>Per «prodotti cosmetici da eliminare con acqua» si intendono i prodotti cosmetici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 che, in condizioni d'uso normali, sono eliminati con acqua dopo l'applicazione.</p>	31/01/2020	<p>Il cyclotetrasilossano, classificato come Reprotossico cat. 2, è stato inserito in allegato II del Regolamento 1223/2009 con regolamento 2019/831 (omnibus act 2018) ed è vietato nei prodotti cosmetici a decorrere dal 12 giugno 2019</p>	2018/8 2019/49



Decametilciclopentasilossano	CYCLOPENTASILOXANE	541-02-6	208-764-9	<p>Inserita in allegato XVII (n° 70) con Regolamento 2018/35 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0035&from=EN.</p> <p>Divieto di immissione sul mercato nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.</p> <p>Per «prodotti cosmetici da eliminare con acqua» si intendono i prodotti cosmetici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 che, in condizioni d'uso normali, sono eliminati con acqua dopo l'applicazione.</p>	31/01/2020		2018/8
<p>Acidi perfluorocarbosilici lineari e ramificati aventi formula $C_nF_{2n+1}-C(=O)OH$ in cui $n = 8, 9, 10, 11, 12$ o 13 (PFCA C9-C14), compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione;</p> <p>qualsiasi sostanza correlata ai PFCA C9-C14 con un gruppo perfluoro avente formula $C_nF_{2n+1}-$ direttamente collegata a un altro atomo di carbonio, in cui $n = 8, 9, 10, 11, 12$ o 13, compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione;</p> <p>qualsiasi sostanza correlata ai PFCA C9-C14 con un gruppo perfluoro avente formula $C_nF_{2n+1}-$ non direttamente collegata a un altro atomo di carbonio, in cui $n = 9, 10, 11, 12, 13$ o 14 quale uno degli elementi strutturali, compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione.</p> <p>Le seguenti sostanze sono escluse dalla presente denominazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – $C_nF_{2n+1}-X$, in cui $X = F, Cl, o Br$, in cui $n = 9, 10, 11, 12, 13$ o 14, compresa qualsiasi loro combinazione; – $C_nF_{2n+1}-C(=O)OX'$ in cui $n > 13$ e $X' =$ qualsiasi gruppo, compresi i sali 	-	-	-	<p>Inserita in allegato XVII n. 68 con Regolamento 2021/1297 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1297/oj/ita.</p> <p>Non sono ammessi</p> <p>l'immissione sul mercato e l'uso in:</p> <p>a) un'altra sostanza, come costituente;</p> <p>b) una miscela;</p> <p>c) un articolo,</p> <p>a meno che il livello di concentrazione nella sostanza, nella miscela o nell'articolo sia inferiore a 25 ppb per la somma dei PFCA C9-C14 e dei loro sali, oppure a 260 ppb per la somma delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14.</p> <p>Sono previste alcune deroghe, per il cui dettaglio si rimanda direttamente al testo legale</p>	25/02/2023	-	-



<p>Microparticelle di polimeri sintetici: polimeri solidi che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:</p> <p>a) sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l'1 %, in peso, di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle;</p> <p>b) almeno l'1 % in peso delle particelle di cui alla lettera a) soddisfa una delle condizioni seguenti:</p> <p>i) tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm;</p> <p>ii) la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3.</p>	-	-	-	<p>Inserita in allegato XVII (n° 78) con Regolamento 2023/2055 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2055/oj/ita.</p>	<p>L'applicazione avviene attraverso un calendario di scadenze i cui dettagli sono riportati nella circolare 2023/120</p>		2023/120
<p>Acido perfluoroesanoico (PFHxA), suoi sali e sostanze a esso correlate:</p> <p>(a) aventi un gruppo perfluoropentilico lineare o ramificato con la formula C5F11- direttamente legato a un altro atomo di carbonio quale uno degli elementi strutturali; oppure</p> <p>(b) avente un gruppo perfluoroesilico lineare o ramificato con la formula C6F13-.</p> <p>Le seguenti sostanze sono escluse dalla presente denominazione:</p> <p>(a) C6F14;</p> <p>(b) C6F13-C(=O)OH, C6F13-C(=O)O-X' o C6F13-CF2-X' (dove X' = qualsiasi gruppo, compresi i sali);</p> <p>(c) qualsiasi sostanza avente un gruppo perfluoroalchilico C6F13- direttamente legato a un atomo di ossigeno a uno degli atomi di carbonio non terminali.</p>				<p>Inserita in allegato XVII (n° 79) con Regolamento 2024/2426 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402462</p> <p>Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb per la somma del PFHxA e dei suoi sali, o pari a 1 000 ppb per la somma delle sostanze correlate al PFHxA, misurata in materiali omogenei, tra cui:</p> <p>prodotti cosmetici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009.</p>	10/10/2026		2024/103